

**Studi di Diritto dell'Impresa**

PAOLO BUTTURINI

**SOCIETÀ BENEFIT  
E DIRITTO DI RECESSO**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO**

## CAPITOLO PRIMO

# IMPOSTAZIONE DELL'INDAGINE

SOMMARIO: SEZIONE PRIMA: *Considerazioni introduttive sulla società benefit*. – 1. Premessa e prima delimitazione del campo di indagine. – 2. La differenziazione tra società benefit e società ordinarie in relazione agli interessi perseguibili. – 3. Profili della società benefit rilevanti in merito al tema oggetto di indagine. – 3.1. La società benefit non è un nuovo tipo societario. – 3.2. Lo scopo di beneficio comune e la sua specificazione. – 3.3. L'eventuale destinazione altruistica di una parte degli utili. – 4. I possibili vantaggi derivanti dall'assunzione della qualifica di società benefit. – 5. La diffusione delle società benefit in Italia (e dei corrispondenti modelli negli Stati Uniti). – SEZIONE SECONDA: *I presupposti del diritto di recesso dalla società: un inquadramento mirato*. – 6. Premessa. – 7. I presupposti del diritto di recesso nelle società di persone. – 8. I presupposti del diritto di recesso nelle società di capitali dopo la riforma del 2003; considerazioni generali. – 9. Alcune considerazioni specifiche sui presupposti del diritto di recesso nelle s.r.l. – 10. Le diverse funzioni del recesso sottese alle fattispecie rilevanti nel contesto dell'indagine. – 11. L'oggetto dell'indagine, il suo rilievo e la sua articolazione.

### SEZIONE PRIMA

#### CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA SOCIETÀ BENEFIT

##### 1. *Premessa e prima delimitazione del campo di indagine*

L'argomento oggetto di questa ricerca inerisce a due profili specifici relativi alla società benefit riguardanti un tema di grande attualità dopo la riforma del diritto societario del 2003, quale è il diritto di recesso.

Si intende, infatti, offrire un contributo alla soluzione del problema, che nasce da una lacuna normativa, relativo alla configurabilità del diritto di recesso a favore del socio che non acconsente all'acquisizione della qualifica benefit da parte di una società già esistente (o alla modifica statutaria di opposto tenore, consistente quindi nell'abbandono di tale qualifica).

Inoltre, si approfondiranno le possibili conseguenze della qualifica benefit sull'applicazione della disciplina societaria relativa alle ipotesi di recesso.

Prima di entrare nel merito dell'indagine è opportuna una introduzione "ragionata" alla società benefit, considerata nel prisma degli aspetti di disciplina a tal fine potenzialmente rilevanti. Va, infatti, fin da principio chiarito che l'indagine non intende offrire una trattazione generale dell'istituto in esame, ma affrontarne i menzionati profili di interesse.

Non ci si occuperà, quindi, dei rapporti tra la società benefit e la responsabilità sociale dell'impresa<sup>1</sup>, che meriterebbero un'autonoma analisi. È sufficiente evidenziare che, per quanto qui interessa, sono considerati temi collegati<sup>2</sup>, avendo la prima una finalità attuativa e promozionale della seconda<sup>3</sup> (o, come altrimenti detto, volta a darle una «rilevanza giuridica

---

<sup>1</sup>Fenomeno di non sempre agevole definizione, come autorevolmente evidenziato dalla nostra dottrina (V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 526; G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediale*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, I, p. 95 ivi p. 96), ma anche dalla dottrina statunitense (R. ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *52 American Business Law Journal*, 2015, p. 501 ivi p. 534, menzionando ben 37 diverse definizioni di *Corporate Social Responsibility*), che risulta un naturale punto di riferimento in materia, anche in considerazione delle origini storiche dell'approccio in esame (vedi, per tutti, V. BUONOCORE, *La responsabilità dell'impresa tra libertà e vincoli*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 27). Non pare casuale, pertanto, che anche la disciplina italiana della società benefit trovi il suo naturale precedente nelle discipline statunitensi relative alla *Benefit Corporation* (come verrà chiarito nel corso della trattazione, e in particolare nel capitolo 2).

<sup>2</sup>G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 112; G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)*, in *Studium Iuris*, 2016, p. 720 ivi p. 721. Nella dottrina aziendalistica vedi G. MION, C.R. LOZA ADAUI, *Understanding the purpose of benefit corporations: an empirical study on the Italian case*, in *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2020, 5:4, p. 1 ivi p. 3. Va, a tal proposito, anche evidenziata la sola parziale coincidenza tra gli scopi di beneficio comune perseguibili da una società benefit e le tematiche propriamente coperte dalla responsabilità sociale d'impresa (A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica e comparata*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 806 ivi p. 817, sottolineando come il beneficio comune perseguito dalle società benefit si estenda anche a dimensioni ulteriori a quelle contemplate nell'ottica della CSR; nella dottrina statunitense vedi A. PAGE, R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?* in *34(4) Seattle University Law Review*, 2011, p. 1351 ivi p. 1384, i quali chiariscono che l'impresa sociale comprende un più ampio insieme di missioni sociali e beneficiari rispetto alla CSR).

<sup>3</sup>C. AMATUCCI, *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori. La giusta via di alcuni legislatori*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 612 ivi p. 621; M.V. ZAMMITTI, *Il diritto di recesso nelle società c.d. benefit*, in *RDS*, 2020, p. 575 ivi p. 576, sottolineando che la società benefit è uno dei numerosi istituti a svolgere questo ruolo; B. DE DONNO, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note introduttive*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a

indiretta»<sup>4</sup>), dato il suo potenziale contributo alla diffusione di questo approccio, in particolare grazie alla possibilità di attrarre investimenti comunque remunerativi e almeno in parte destinati allo svolgimento di attività socialmente orientate<sup>5</sup>. Analogamente, la dottrina statunitense<sup>6</sup> ha evidenziato la comunanza delle domande di fondo della *Corporate Social Responsibility* e delle c.d. imprese sociali<sup>7</sup>, pur nella diversità di approccio e di strumenti utilizzati per trovare loro una risposta<sup>8</sup>. Del resto, la netta distinzione delle attività poste in essere dalle società benefit rispetto alle condotte socialmente responsabili<sup>9</sup>, basata sull'imposizione di determinati

---

cura di B. De Donno, L. Ventura, Cacucci, Bari, 2018, p. 11, reputando la società benefit una «specifica declinazione della responsabilità sociale dell'impresa»; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della "Società Benefit": profili normativi e incertezze applicative*, in RDS, 2016, p. 709.

<sup>4</sup>Così G. BEVIVINO, G. CONTE, *Il modello normativo della società benefit*, in G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 147.

<sup>5</sup>L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corps.*, in 25(2) *Regent University Law Review*, 2012, p. 269 ivi pp. 296 s., ipotizzando che l'avvento delle *Benefit Corporations* possa avere un effetto positivo sulla CSR diventando il veicolo per investimenti da parte di società lucrative, messe così in grado di perseguire scopi socialmente rilevanti senza rinunciare ad un ritorno finanziario.

<sup>6</sup>E. WINSTON, *Benefit Corporations and the Separation of Benefit and Control*, in 39 *Cardozo Law Review*, 2018, p. 1783 ivi p. 1796; J. BLOUNT, K. OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation: A Questionable Solution to A Non-Existent Problem*, in 44 *St. Mary's Law Journal*, 2013, p. 617 ivi p. 620; J.S. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*, in 118 *Journal of Business Ethics*, 2013, p. 287 ivi p. 295; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in 68 *Business Lawyer*, 4, August 2013, p. 1007 ivi p. 1010, associando l'introduzione delle *Benefit Corporations* al fenomeno di crescita degli investimenti socialmente responsabili; R. ANDRÉ, *Assessing the Accountability of the Benefit Corporation: Will This New Gray Sector Organization Enhance Corporate Social Responsibility?*, in 110 *Journal of Business Ethics*, 2012, pp. 133 s.

Analogamente, autorevole dottrina europea che si è occupata del tema ha evidenziato come la disciplina della *Public Benefit Corporation* del Delaware miri a incoraggiare la CSR piuttosto che l'adozione di uno scopo sociale necessariamente diverso da quello tradizionale: P.L. DAVIES, *Shareholder Voice and Corporate Purpose: The Purposeless of Mandatory Corporate Purpose Statements*, reperibile all'indirizzo [http://ssrn.com/abstract\\_id=4285770](http://ssrn.com/abstract_id=4285770), p. 19.

<sup>7</sup>E che la *Benefit Corporation* sia da ricomprendere nelle imprese sociali è chiarito da L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form*, cit., p. 269, ove tale forma societaria compare tra le varie forme ibride parte di questo fenomeno.

<sup>8</sup>A. PAGE, R.A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, cit., p. 1353 (ove sono evidenziati i rilevanti punti in comune, ma anche le differenze nelle modalità di funzionamento dei due istituti) e p. 1376 (ove si chiarisce che l'impresa sociale è molto più di una mera ripetizione dell'ottica propugnata dalla CSR).

<sup>9</sup>È significativo evidenziare, a tal proposito, che la correlazione ma al tempo stesso la distanza tra società benefit e sostenibilità dell'attività di impresa traspare chiaramente dalle *policies* di investimento di uno dei più importanti attori del mercato finanziario a livello mondiale: vedi *BlackRock Investment Stewardship*, reperibile all'indirizzo <https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship>, ove, ribadita la correlazione tra sostenibilità e valore

obblighi in capo ai gestori di tali società<sup>10</sup>, parrebbe dare per presupposto il carattere necessariamente volontaristico delle condotte socialmente responsabili, la cui capacità identificativa del fenomeno in esame è oggetto, in realtà, di un articolato dibattito<sup>11</sup>.

---

nel lungo termine (p. 11), si formula, al tempo stesso, e in modo ancor più rilevante ai fini specifici dell'indagine, la raccomandazione alle società che decidono di diventare benefit di fare in modo che il relativo passaggio sia approvato dagli azionisti anche in assenza di obblighi legali in tal senso, sottolineando che simili cambiamenti incontrano il consenso dell'investitore istituzionale se accompagnati da adeguata protezione per gli interessi degli azionisti (p. 14). La preoccupazione che pare potersi leggere tra le righe è connessa alla potenziale instabilità della compagine sociale, in assenza di adeguato coinvolgimento nella scelta; non, a ben vedere, necessariamente sul piano dell'esercizio del diritto di recesso, ma, probabilmente, su quello più ampio della cessione della partecipazione.

<sup>10</sup> In termini particolarmente chiari vedi C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 3 ivi p. 9, concludendo per la necessità di escludere le società benefit dalla tematica della CSR, proprio in virtù dell'obbligo gravante sugli amministratori di tali società; analoghe considerazioni in L. VENTURA, "If not for profit for what?" *Dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 545 ivi p. 583; G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, p. 216 ivi p. 232. Discorre, a proposito della società benefit, di una evoluzione dell'impostazione volontaristica connotante la CSR verso obblighi legali G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., p. 97 ed ivi nota 9.

<sup>11</sup> Il carattere squisitamente volontario delle condotte poste in essere dalle imprese per agire in modo socialmente responsabile, da taluno considerato tratto distintivo dell'istituto (C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, cit., p. 9; G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., p. 96, riferendosi all'accezione invalsa nel contesto dell'UE; S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, n. 2, p. 1 ivi p. 4, indicando nel carattere volontario l'elemento che caratterizza la nozione di CSR; D. GALLETTI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, III, Giuffrè, Milano, 2005, p. 2631, ove riferimento ai documenti transnazionali in materia), da altri, viceversa, non viene reputato decisivo (F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale". Una critica*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea, Milano, 2010, p. 270, reputando banale la definizione basata solo sul carattere volontaristico e ivi nota 2, ove riferimento agli obblighi in materia di informazioni socialmente rilevanti nel bilancio come esempio di condotta socialmente responsabile imposta dalla legge; in termini più generali vedi poi A. ADDANTE, voce *Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Digesto Disc. Privatistiche*, Appendice di aggiornamento, Utet, Torino, 2007, p. 1120 ivi p. 1138, ritenendo che le scelte volontarie dell'impresa non possano esaurire il tema in esame) e pare, da ultimo, aver perso almeno parte della propria capacità identificativa, ricollegandosi alla responsabilità sociale di impresa anche interventi normativi di carattere vincolante, come la disciplina della c.d. dichiarazione non finanziaria (C. AMATUCCI, *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori*, cit., p. 621; I. SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 752 ivi pp. 758 s.; G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, p. 597 ivi p. 603; F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale"*, cit., p. 270 nota 2). Una linea di tendenza, quest'ultima, ragionevolmente destinata a trovare ulteriori conferme, almeno in considerazione del dibattito attualmente in atto in Unione Europea (vedi *infra*, capitolo 5, § 4), e che corrisponde al passaggio dalla CSR

Una trattazione, pur sintetica e non esaustiva, meritano, invece, due ulteriori profili, correlati tra loro e al tema della responsabilità sociale dell'impresa, che più da vicino riguardano l'oggetto dell'indagine: la perseguibilità da parte di una ordinaria società lucrativa (anche) di interessi definibili come "sociali" e la connessione tra il perseguimento di tali interessi e la generazione di profitti nel lungo termine. Da essi è opportuno, pertanto, prendere le mosse.

## 2. La differenziazione tra società benefit e società ordinarie in relazione agli interessi perseguibili

Domandarsi in quali limiti interessi di rilievo sociale possano essere perseguiti da parte di una ordinaria società lucrativa e indagare la connessione tra tale scelta e la creazione di profitti nel lungo termine pare necessario al fine di fornire alcune indicazioni di fondo utili nel contesto del lavoro. Non si intende, anche in questo caso, esaminare esaustivamente questi due argomenti, ma offrirne le coordinate essenziali ai nostri fini. Dato, infatti, che uno degli aspetti qui approfonditi dipende dal "passaggio" da società ordinaria a società benefit, si deve focalizzare l'effettiva distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo.

Un inquadramento essenziale della questione si fonda sull'affermazione secondo la quale gli amministratori di una società lucrativa hanno la possibilità di tenere in considerazione nelle loro scelte interessi diversi ed ulteriori da quelli della società stessa e dei suoi soci nella misura in cui, così facendo, mirino, in un'ottica di lungo periodo, al miglior perseguimento di tali ultimi interessi<sup>12</sup>, rispetto ai quali quelli di rilievo sociale dovranno,

---

alla ESG (*Environmental Social Governance*), cui si accompagna «il superamento dell'approccio volontaristico», come sottolineato dalla migliore dottrina (U. TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR), environmental social governance (ESG) e "scopo della società"*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, II, p. 225 ivi p. 227).

<sup>12</sup> Vedi, con varie sfumature, ma in termini fondamentalmente omogenei, soprattutto per quanto riguarda il richiamo all'ottica di lungo periodo, U. TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR)*, cit., p. 228; S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 1; V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, cit., p. 531 e p. 543, evidenziando come negli ordinamenti di *common law* si riscontra un'impostazione simile (per un esempio recente, vedi Y. HELED, L. VERTINSKY, C. BREWER, *Why Healthcare Companies Should Be (come) Benefit Corporations*, in 60 *Boston College Law Review*, 2019, p. 73 ivi p. 124); M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 1 ivi p. 26; R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, cit., p.

pertanto, sempre considerarsi subordinati<sup>13</sup> (è minoritaria l'impostazione secondo la quale la solidarietà sociale può giustificare anche un sacrificio dell'interesse alla massimizzazione del profitto, beninteso senza specificare che si tratta di sacrificio solo momentaneo<sup>14</sup>). La questione è, a ben vedere, correlata ad un altro tema fondamentale, ossia il ruolo dello scopo di lucro, richiesto dall'art. 2247 c.c. per ogni società<sup>15</sup>, come noto oggetto di un dibattito che in questa sede può essere solo richiamato nei suoi tratti essenziali<sup>16</sup> e che, allo stato, ne conferma la centralità<sup>17</sup>, pur non mancando au-

---

88, ove la correlazione tra gli interessi degli *stakeholders* e la necessità di ridurre il rischio di impresa, e p. 104, richiamando l'ottica di lungo periodo alla luce della quale vanno scrutinate le decisioni che tutelano interessi esterni. E per alcuni esempi di modifiche statutarie volte a prevedere obblighi di sostenibilità in una prospettiva di lungo termine vedi U. TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR)*, cit., p. 230.

<sup>13</sup> U. TOMBARI, *"Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 75; G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, cit., p. 607, escludendo, conseguentemente, la possibilità di un bilanciamento tra i diversi interessi simile a quello previsto dalla disciplina della società benefit; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 20 ivi p. 27, indicando come requisiti di ammissibilità del perseguimento di interessi diversi da quelli dei soci la residualità e la strumentalità rispetto allo scopo di lucro; in termini generali, e prima dell'introduzione della società benefit, vedi poi V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, cit., p. 536 nota 16 (escludendo il bilanciamento tra interessi interni ed esterni); M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 122 nota 60; G. DE FERRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2008, p. 349 ivi p. 352.

<sup>14</sup> Vedi, in un'ottica di maggior tutela degli interessi sociali, alla luce di un'enfaticizzazione dell'istanza costituzionalmente rilevante della solidarietà sociale, G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 197 ivi p. 213.

<sup>15</sup> Vedi, da ultimo, e per tutti, U. TOMBARI, *"Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, cit., p. 62, pur nel contesto di un'indagine tesa a mettere in discussione, almeno in parte, tale postulato.

<sup>16</sup> Come noto, parte della dottrina si è espressa nel senso del carattere causalmente neutro delle società di capitali (vedi, tra gli altri, G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ivi pp. 155 ss., e, più recentemente, escludendo l'ineffettività dello scopo di lucro per le società ordinarie, L. DE ANGELIS, *Ancora sullo scopo e sulla disciplina delle società consortili*, in *Società*, 2018, p. 23 ivi p. 27), ma si tratta di un'opinione considerata minoritaria (così G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, Diritto delle società*, Utet Giuridica, Torino, 2015, pp. 28 ss.); per ulteriori riferimenti in entrambi i sensi vedi, da ultimo, E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit*, in *Rivista ODC*, 2021, p. 1243 ivi p. 1247 nota 6. Il dibattito mantiene comunque una certa attualità, se solo si considera come si sia quanto meno posto il dubbio della riconducibilità della s.p.a., in quanto forma di finanziamento di un'impresa altrui, alla fattispecie di cui all'art. 2247 c.c., che funzionalizza il «fenomeno azionario all'interesse dei soci alla produzione ed alla distribuzione di utili»: vedi U. TOMBARI, *"Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, cit., pp. 81 ss.

<sup>17</sup> E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1251, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali.

torevoli proposte nel senso di una sua radicale revisione<sup>18</sup>. Anche la dottrina statunitense dibatte da tempo sul tema<sup>19</sup>, peraltro in un contesto nel quale la primaria finalizzazione dell'attività della società alla creazione di un profitto a favore dei soci non deriva da espresse scelte normative<sup>20</sup>, ma da precedenti giurisprudenziali il cui effettivo rilievo a tal fine è talora contestato<sup>21</sup>. Nonostante ciò, è diffusa la considerazione della normale percezione del carattere vincolante di tale regola<sup>22</sup>. Pur in un panorama così articolato, la possibilità per una società di perseguire interessi ulteriori a quelli dei soci tende, comunque, ad essere talora affermata con una certa larghezza<sup>23</sup>.

Tornando al contesto italiano, non è configurabile, pertanto, in termini generali, un obbligo di tutela degli interessi esterni alla società<sup>24</sup>, nemmeno nel caso della società soggetta agli obblighi di cui al d.lgs. 254/2016<sup>25</sup>, po-

---

<sup>18</sup> Vedi, in una prospettiva *de jure condendo*, e con principale riguardo alla grande società per azioni, sia pur ipotizzando un'estensione del ragionamento anche alle società lucrative in genere, U. TOMBARI, "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, cit., pp. 100 ss.

<sup>19</sup> Per riferimenti alle diverse opinioni si può utilmente consultare J.H. MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, in 2 *American University Business Law Review*, 2012, p. 1 ivi pp. 6 ss., ove accurata ricostruzione del dibattito, come noto iniziato negli anni '30 dello scorso secolo tra i professori Berle e Dodd, e successivamente proseguito senza arrivare a risultati condivisi. Conclusione, questa, tuttora attuale, considerando che anche i contributi più recenti oscillano tra il riconoscimento della necessaria priorità nella massimizzazione del profitto a favore dei soci (Y. HELED, L. VERTINSKY, C. BREWER, *Why Healthcare Companies Should Be(come) Benefit Corporations*, cit., pp. 123 s.) e l'opposta ricostruzione (J. BLOUNT, K. OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation*, cit., pp. 659 ss.; L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form*, cit., pp. 273 ss.).

<sup>20</sup> Lo chiarisce M. MANESH, *Introducing the Totally Unnecessary Benefit LLC*, in 97(3) *North Carolina Law Review*, 2019, p. 603 ivi p. 622.

<sup>21</sup> M. MANESH, *Introducing the Totally Unnecessary Benefit LLC*, cit., pp. 622 ss.; E. WINSTON, *Benefit Corporations*, cit., p. 1813; L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form*, cit., p. 274. Aspetto, questo, evidenziato anche dalla migliore dottrina italiana: vedi C. ANGELICI, "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria: a proposito di un recente libro di Umberto Tombari, in *Riv. soc.*, 2020, p. 4 ivi pp. 12 s.

<sup>22</sup> S. DUNN, *What Is the Benefit of Benefit Corporations?*, in 9 *Houston Law Review*, 2018, p. 82 ivi p. 85; L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form*, cit., p. 275; J.H. MURRAY, *Choose Your Own Master*, cit., p. 17.

<sup>23</sup> Vedi, con riguardo allo specifico profilo della possibile somiglianza tra interessi perseguiti da società ordinarie e benefit, quanto rilevato *infra*, capitolo 2, § 1.3, in merito alle *Limited Liability Companies*, e capitolo 2, § 3, in merito alle *Corporations*.

<sup>24</sup> M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 26 (ove riferimento sia al diritto nazionale che a quello comunitario); reputa tale obbligo di per sé non incompatibile con il nostro ordinamento, ma inopportuno visto l'eccessivo ampliamento dei poteri gestori, F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale"*, cit., pp. 280 s.

<sup>25</sup> M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 992 ivi

tendosi, al più, parlare di una raccomandazione<sup>26</sup>, ma non è nemmeno configurabile una responsabilità gestoria nel caso in cui tali interessi vengano concretamente perseguiti<sup>27</sup>. Questa conclusione non è destinata a mutare alla luce della recente integrazione dell'art. 41, comma 2, Cost., che ora comprende un richiamo alla tutela dell'ambiente nel contesto dello svolgimento dell'iniziativa economica privata, quanto meno fino a quando non interverranno appositi provvedimenti normativi presi su questa rinnovata base, dal momento che, come si è osservato, per trarre da tale norma il dovere dell'impresa di agire in modo socialmente utile è necessaria la «mediazione del legislatore ordinario»<sup>28</sup>. Piuttosto, va osservato che già esistono specifiche previsioni che impongono a società, definibili per lo più come grandi in termini dimensionali, in relazione ad altrettanto specifici obiettivi, il perseguimento di interessi ulteriori a quelli dei soci tra i quali la tutela dell'ambiente, e che è verosimile in futuro un ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo di tali previsioni<sup>29</sup>. Si tratta, peraltro, almeno per il momento, di un fenomeno chiaramente diverso da quello delle società benefit, sia oggettivamente, in relazione al rilievo degli obblighi in esame, che soggettivamente, considerando il perimetro applicativo degli stessi, come si avrà modo di vedere nella sede opportuna<sup>30</sup>.

A differenza di quanto ritenuto da una dottrina minoritaria<sup>31</sup>, l'introdu-

---

pp. 1002 ss.; U. TOMBARI, "Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria, cit., p. 77; G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, cit., p. 605; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, cit., p. 28. Contra L. PAPI, *Crisi del sistema «volontaristico» e nuove frontiere europee della responsabilità sociale d'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, II, p. 109 ivi p. 147, ritenendo che a monte degli obblighi di natura informativa in ambito non finanziario si collochi il dovere di adottare modelli di organizzazione imprenditoriale volti al perseguimento di politiche gestorie socialmente responsabili (che riguarderebbe, peraltro, anche le imprese che volontariamente redigono la c.d. dichiarazione non finanziaria).

<sup>26</sup> Vedi D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 487 ivi p. 495.

<sup>27</sup> D. GALLETTI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 2645 nota 82, escludendo che soci o creditori possano agire in responsabilità contro l'amministratore per il solo fatto che costui abbia agito in conformità con gli obiettivi della responsabilità sociale d'impresa.

<sup>28</sup> M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, cit., p. 1003.

<sup>29</sup> Oggetto di analisi *infra*, capitolo 5, § 4, anche in chiave prospettica.

<sup>30</sup> Vedi *infra*, capitolo 5, § 4.

<sup>31</sup> F. FERDINANDI, *La società benefit*, in *Vita not.*, 2017, p. 541 ivi p. 564, ammettendo comunque che le società tradizionali possano scegliere di fare impresa in modo sostenibile; considerata questa specificazione, e visto che lo scopo benefit può anche essere circoscritto alla riduzione delle esternalità negative (*infra*, § 3.2), probabilmente l'affermazione secondo la quale le attività di beneficio comune sono riservate in quanto tali alle società benefit finisce per perdere gran parte del proprio rilievo. Escludono che le società tradizionali possano svolgere in misura

zione nel nostro ordinamento della società benefit, la disciplina della quale prevede specifici obblighi statutari relativi ad attività di beneficio sociale a carico degli amministratori, non comporta un cambio di contesto tale da escludere la possibilità per società non benefit di porre in essere attività di questo tipo, che continua ad essere riconoscibile nei limiti sopra sinteticamente specificati<sup>32</sup>. Considerazioni analoghe dovrebbero riguardare la parziale destinazione dei risultati dell'attività a soggetti diversi dagli azionisti, da ritenere parimenti ammessa nella misura in cui, in una prospettiva di lungo termine, possa svolgere una funzione di più efficace perseguimento dello scopo lucrativo<sup>33</sup>.

Sempre in termini generali, e senza la pretesa di approfondire in modo organico la questione, va poi considerata la correlazione tra condotte della società qualificabili come socialmente responsabili ed efficienza dell'agire imprenditoriale o sua idoneità alla produzione di profitti nel lungo termine. Essa pure risulta di interesse ai fini specifici dell'indagine, dal momento che, se confermata, potrebbe concorrere alla definizione di un aspetto non secondario, quanto meno sotto il profilo economico, del passaggio da società ordinaria a benefit.

---

rilevante attività benefit, da intendere come attività non strumentali allo scopo di lucro, F. DE-NOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Rivista ODC*, 2017, n. 2, p. 1 ivi p. 10, ammettendo però attività indirettamente strumentali a tale scopo, pur se non immediatamente remunerative. In termini ancora più chiari, anche questa seconda impostazione finisce per essere non così distante da quella, di seguito esaminata, che non reputa sostanzialmente mutati i termini della questione della perseguibilità di interessi ulteriori a quelli lucrativi dopo l'introduzione della società benefit.

<sup>32</sup>E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., pp. 1260 ss. e in part. p. 1263, evidenziando che per le società non benefit si tratterà di atti di natura occasionale; D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 787 ivi p. 798, rilevando che l'opposta soluzione, pur «formalmente aderente al non chiarissimo testo normativo», va rigettata, tra l'altro, per il suo contrasto con i chiari obiettivi della legge istitutiva della società benefit; G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, cit., p. 83, a condizione che l'attività benefit della società tradizionale non dipenda «da un vero e proprio «secondo scopo» statutario»; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, cit., p. 27; G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune*, in *Rivista ODC*, 2017, n. 2, p. 1 ivi p. 4; M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, I, p. 271 ivi pp. 277 s. Diversa, e più permissiva, l'opinione di M. CIAN, *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Rivista ODC*, 2021, n. 3, p. 1131 ivi p. 1139, il quale ritiene ammessa l'introduzione di finalità di beneficio comune anche negli statuti di società non benefit, con esiti uguali «in termini di deviazione delle scelte gestorie rispetto allo scopo di profitto»; analogamente M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy: An Overview*, in *European Company Law Review*, 2022, p. 142 ivi p. 147.

<sup>33</sup>A. ADDANTE, voce *Responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 1131; in termini più largheggianti, escludendo solo erogazioni tali da compromettere la realizzazione dello scopo di lucro, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune*, cit., p. 4.

Si tratta di un'affermazione molto diffusa in entrambe le sue articolazioni.

All'adozione di politiche socialmente responsabili vengono spesso ricollegati effetti positivi sull'efficienza e sulla competitività della società, sia dalla dottrina italiana<sup>34</sup>, anche di estrazione aziendalistica<sup>35</sup>, che da quella statunitense<sup>36</sup>; in quest'ultimo ordinamento, peraltro, non mancano espresse adozioni di questo approccio a livello normativo<sup>37</sup>.

In modo non dissimile, anche la più specifica connessione tra l'agire responsabile della società e la produzione di profitti nel lungo termine è stata, spesso autorevolmente, sostenuta sia nel contesto italiano<sup>38</sup> (talora con

<sup>34</sup> Con riferimento alle società benefit vedi D. SICLARI, "Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2019, p. 80 ivi pp. 91 s., ritenendo che dalla previsione di una finalità di beneficio comune derivi un aumento della concorrenzialità dell'impresa sul mercato; in termini generali vedi poi ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19/2016, reperibile all'indirizzo [www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net), pp. 6 s.; C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 432 ss., ove l'efficienza imprenditoriale viene collegata con gli interessi rilevanti nel contesto socio economico in cui l'impresa opera; A. ADDANTE, *Rapporti di impresa e responsabilità sociale*, in *Riv. dir. privato*, 2011, p. 229 ivi p. 232, osservando che il riequilibrio delle esternalità generate dall'impresa risponde non solo a una logica di equità, ma anche di efficienza; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 24; A. ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 119 ivi p. 121.

<sup>35</sup> Vedi, riferendosi a risalenti ed autorevoli studi di aziendalisti italiani, G. MION, C.R. LOZA ADAUI, *Understanding the purpose of benefit corporations*, cit., p. 4.

<sup>36</sup> K. EL KHATIB, *The Harms of Benefit Corporation*, in *65 American University Law Review*, 2015, p. 151 ivi p. 175, ritenendo che il mercato, gli investitori e i giudici hanno riconosciuto il valore economico insito nel perseguimento di obiettivi sociali e ambientali; K. UDAYASANKAR, *Corporate Social Responsibility and Firm Size*, in *83 Journal of Business Ethics*, 2008, pp. 167 ss.

<sup>37</sup> Vedi, ad esempio, la previsione, contenuta nella disciplina societaria statale delle Hawaii (*Haw. Rev. Stat.*, § 420 D 5 c), secondo la quale creare beneficio generale e specifico è nel miglior interesse della *Sustainable Business Corporation*, richiamata (insieme ad altre) da C. LACOVARA, *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *Columbia Business Law Review*, 2011, p. 815 ivi p. 830 nota 61, ricordando che si tratta di una considerazione tratta dalla *Model Benefit Corporation Legislation*.

<sup>38</sup> U. TOMBARI, *Corporate social responsibility (CSR)*, cit., p. 227; L. MARCHEGIANI, *Shifting the SME Corporate Model Towards Sustainability: Suggestions from Italian Company Law*, in *The Italian Law Journal*, 2021, p. 355 ivi p. 362; D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, cit., p. 493; G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, cit., p. 229, ove riferimento al «patrimonio intangibile» incrementato da relazioni socialmente responsabili; M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*. In ricordo di Giuseppe Auletta, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, Giappichelli, Torino, 2013, p. 18; D. GALLETTI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 2638.

specifico riferimento alla dimensione dei finanziamenti, resi più vantaggiosi in presenza di valutazioni di rischio collegate ad indici sociali ed ecologici<sup>39)</sup> che in quello statunitense<sup>40)</sup>, e traspare chiaramente nel pensiero della Commissione Europea<sup>41)</sup>.

Per quanto non frequentemente, queste affermazioni hanno trovato, peraltro, riscontro in studi empirici<sup>42)</sup>. Anche ipotizzando che gli esiti di

<sup>39)</sup> G. CONTE, *L'impresa responsabile*, cit., p. 66.

<sup>40)</sup> L. BAUDOT, J. DILLARD, N. PENCLE, *The emergence of benefit corporations: A cautionary tale*, in 67-68 *Critical Perspectives on Accounting*, 2020, p. 1 ivi p. 14; F.H. ALEXANDER, *Saving Investors from Themselves: How Stockholder Primacy Harms Everyone*, in 40 *Seattle University Law Review*, 2017, p. 303 ivi p. 307; F.H. ALEXANDER, *Delaware Public Benefit Corporations: Widening the Fiduciary Aperture to Broaden the Corporate Mission*, in 28 *Journal of Applied Corporate Finance*, 2016, n. 2, p. 66 ivi p. 68, sottolineando che la massimizzazione del valore delle azioni distrugge l'efficienza nel lungo periodo, impedendo la creazione di relazioni durevoli e reciprocamente vantaggiose con le terze parti; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations*, cit., p. 1037; N. ARTZ, J. GRAMLICH, T. PORTER, *Low-profit Limited Liability Companies (L3Cs)*, in 12 *Journal of Public Affairs*, 2012, n. 3, p. 230; E. MALTZ, F. THOMPSON, D.J. RINGOLD, *Assessing and maximizing corporate social initiatives: a strategic view of corporate social responsibility*, in 11 *Journal of Public Affairs*, 2011, n. 4, p. 344 ivi p. 345, ritenendo che ignorare i costi sociali dell'attività di impresa significa perdere un'opportunità strategica di massimizzazione del valore nel lungo termine.

<sup>41)</sup> Vedi i riferimenti di F. DENOZZA, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*. In ricordo di Giuseppe Auletta, a cura di V. Di Cataldo e P.M. Sanfilippo, cit., p. 54, e G. DE FERRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 358.

<sup>42)</sup> Nella dottrina italiana vedi A. MONORITI, L. VENTURA, *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *Riv. www.neldiritto.it*, 2016, n. 7, p. 1125, ove esempi di scelte imprenditoriali socialmente responsabili che hanno comportato aumento dei guadagni, e p. 1127, ove riferimento ad uno studio promosso da Deutsche Bank da cui è emerso che «il costo del capitale per le imprese che si impegnano in termini di sostenibilità sociale ed ambientale è minore rispetto a quello che invece deve essere sostenuto dai concorrenti che non tengono conto dell'impatto prodotto dalla loro attività su società ed ambiente»; D. GALLETI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 2631, ove riferimenti a verifiche empiriche che hanno appurato la coincidenza tra condotte socialmente responsabili e aspettative di guadagno, in particolare a F. CORNO, *L'etica nel governo dell'impresa. Convergenza tra pensiero laico e dottrina sociale*, Guerini e Associati, Milano, 2002, pp. 67 ss., e in particolare pp. 69 ss., ove una interessante tabella che illustra diverse ricerche empiriche per ente responsabile, elementi testati e risultati emersi. Nel contesto statunitense, oltre agli studi citati da ultimo da A.R. PALMITER, *Capitalism, heal thyself*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 293 ivi pp. 300 ss., vedi con riferimento a prove empiriche M.B. DORFF, *Why Public Benefit Corporations?*, in 42(1) *Delaware Journal of Corporate Law*, 2017, p. 77 ivi p. 102 nota 98; S. THORNSBERRY, *More Burden than Benefit – Analysis of the Benefit Corporation Movement in California*, in 7(1) *Journal of Business, Entrepreneurship and the Law*, 2013, p. 159 ivi pp. 175 s., sia pur con la specificazione che si tratta di prove relative ad alcuni settori degli affari; con riferimento a studi nel settore del *management*, vedi M.B. DORFF, J. HICKS, S.D. SOLOMON, *The Future or Fancy? An Empirical Study of Public Benefit Corporations*, in 11(1) *Harvard Business Law Review*, 2021, p. 113 ivi p. 125, peraltro in merito all'aspetto specifico degli investimenti nel benessere dei lavoratori, da cui risulterebbero generati migliori profitti nel lungo termine.

tali studi non possano essere considerati di portata generale e risolutiva<sup>43</sup>, si può probabilmente ritenere, almeno in parte, superata una prima critica alla connessione ora in esame, che è quella dell'assenza di dimostrazione<sup>44</sup>.

Così come non pare decisivo il rilievo secondo il quale la prospettiva del vantaggio individuale derivante dalle condotte socialmente orientate è incompleta, risolvendosi in utilitarismo finché tale vantaggio si produce, e lasciando poi il dubbio sulla condotta da tenere quando invece dall'adozione di politiche socialmente responsabili derivino effetti pregiudizievoli<sup>45</sup>. Questi ultimi dovrebbero verosimilmente essere inquadrati nell'ambito di applicazione della *business judgment rule*, come parametro rilevante anche in merito alle scelte degli amministratori socialmente orientate<sup>46</sup>. E se è vero che, in termini generali, non si può presupporre l'esistenza di una naturale corrispondenza tra politiche gestorie di lungo termine e perseguimento di interessi sociali e ambientali<sup>47</sup>, è anche vero che la connessione qui analizzata è meno ampia, e, per così dire, unidirezionale, limitandosi ad af-

---

<sup>43</sup>Talora si tratta, infatti, di esempi, sicuramente interessanti, ma dai quali è difficile trarre indicazioni di più ampia portata (vedi A. MONORITI, L. VENTURA, *La società benefit*, cit., p. 1125); talora, di indagini che dimostrano la connessione tra condotte socialmente responsabili e *performance* della società solo in alcuni specifici settori, come quello relativo alla gestione delle risorse umane, e non in termini generali con riferimento a tutte le articolazioni della responsabilità sociale di impresa: S.L. BERMAN, A.C. WICKS, S. KOTHA, T.M. JONES, *Does stakeholder orientation matter? The relationship between stakeholder management models and firm financial performance*, in 42 *Academy of Management Journal*, 1999, p. 488 ivi p. 501.

<sup>44</sup>Vedi M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., pp. 24 s., ove riferimento a dottrina americana; su profilo simile, ma non esattamente sovrapponibile, vedi poi V. CALANDRA BUONAUORA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, cit., p. 535, che pure reputa indimostrato l'allineamento tra interessi esterni alla società e obiettivi di crescita di valore nel medio lungo termine.

<sup>45</sup>D. CATERINO, *Appunti in tema di corporate social responsibility e governo dell'impresa a struttura corporativa*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto – Anno V*, Cacucci, Bari, 2012, p. 73 ivi p. 77.

<sup>46</sup>Non pare, infatti, mancare il presupposto per l'applicazione di questo parametro (che nel caso specifico delle politiche gestorie socialmente orientate è espressamente richiamato da Y. HELED, L. VERTINSKY, C. BREWER, *Why Healthcare Companies Should Be (come) Benefit Corporations*, cit., p. 124, e S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 1, e implicitamente da M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 273), come invece afferma D. CATERINO, *Appunti in tema di corporate social responsibility*, cit., p. 77, escludendo l'esistenza di un «fondamento legale che giustifichi o, addirittura, imponga di assumere decisioni che, indirettamente o direttamente, danno rilevanza agli interessi degli *stakeholders* esterni», dal momento che, come si è ricordato, la CSR non ha, in questo caso, portata obbligatoria, ma può essere riconosciuta come istanza meritevole di considerazione.

<sup>47</sup>M. STELLA RICHTER jr, *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 16 ivi pp. 41 ss. e in part. pp. 46 s., considerando tale corrispondenza un «luogo comune».

fermare che il perseguimento di interessi esterni alla società potrebbe comportare un vantaggio per la società stessa nel lungo periodo.

In conclusione, al netto della vaghezza del concetto di lungo termine, condivisibilmente evidenziata<sup>48</sup>, senza ammettere acriticamente la fondatezza della corrispondenza tra condotte socialmente responsabili e conseguimento di (maggiori) profitti nel lungo periodo, si può, però, ritenerla almeno probabile, e considerare, pertanto, le politiche socialmente responsabili come potenziale fattore di successo per l'impresa<sup>49</sup>, pur con l'avvertenza, segnalata dalla dottrina statunitense, della possibile difficoltà nel reperimento di capitale c.d. "paziente", ossia di investitori disposti ad aspettare per avere un adeguato ritorno<sup>50</sup> (e, nel caso di innalzamento del carattere sociale della *mission* societaria, ad accettarne una diminuzione<sup>51</sup>). È significativo sottolineare, a tal proposito, sia pur sinteticamente e a titolo esemplificativo, che il tema è ben presente nelle *policies* adottate dagli investitori istituzionali, che confermano, in termini generali, che il valore in un'ottica di lungo periodo dipende (anche) dalla sostenibilità ambientale e sociale dell'attività<sup>52</sup>.

Tanto premesso in termini generali, è ora opportuno analizzare alcuni aspetti essenziali della disciplina della società benefit, che aiuteranno a meglio comprendere la sua differenziazione rispetto ad una società ordinaria, e a dare indicazioni utili per entrare successivamente nel merito dello specifico tema di indagine, relativo al recesso.

---

<sup>48</sup>F. DENOZZA, *L'interesse sociale tra «coordinamento» e «cooperazione»*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*. In ricordo di Pier Giusto Jaeger, Giuffrè, Milano, 2010, p. 40; vedi anche F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e "contratto sociale"*, cit., p. 284, ove l'osservazione secondo la quale il lungo termine in grado di evitare il conflitto tra i diversi interessi è solo quello in cui «saremo tutti morti». In chiave comparatistica, vedi il riferimento alla «retorica» del lungo periodo in J.E. HASLER, *Contracting for Good: How Benefit Corporations Empower Investors and Redefine Shareholder Value*, in 100(6) *Virginia Law Review*, 2014, p. 1279 ivi p. 1294.

<sup>49</sup>C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, cit., pp. 12 ss.

<sup>50</sup>S. MUNCH, *Improving the Benefit Corporation: How Traditional Governance Mechanisms Can Enhance the Innovative New Business Form*, in 7(1) *Northwestern Journal of Law and Social Policy*, 2012, p. 170 ivi p. 173, osservando che si deve anche trattare di investitori non litigiosi.

<sup>51</sup>J.E. HASLER, *Contracting for Good*, cit., p. 1304, rilevando l'esistenza di un punto intermedio in cui operare responsabilmente accresce il valore per gli azionisti, che potrebbe però essere superato se la *mission* sociale di una società diviene più ambiziosa, caso nel quale gli azionisti dovranno rinunciare a parte di quel valore.

<sup>52</sup>Vedi, ad esempio, *BlackRock Investment Stewardship*, reperibile all'indirizzo <https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship>, p. 11, ove è chiara la correlazione tra sostenibilità e valore nel lungo termine.

### 3. Profili della società benefit rilevanti in merito al tema oggetto di indagine

È necessario analizzare alcuni profili della disciplina della società benefit che risultano indirettamente collegati all'oggetto dell'indagine nella misura in cui l'analisi possa fornire un quadro di riferimento entro il quale approfondire il tema specifico del recesso. Ove possibile e opportuno, l'analisi si estenderà, con il medesimo fine, agli aspetti comparatistici.

Si tratta, innanzitutto, della esatta qualificazione della società benefit, da non considerare come nuovo tipo societario; quindi, e forse soprattutto, data la vastità delle relative implicazioni, dello scopo benefit e delle attività volte a realizzarlo, nella misura in cui siano di interesse ai nostri fini; da ultimo, delle eventuali clausole che, in relazione all'oggetto benefit, prevedano una particolare destinazione per gli utili (fattispecie, viceversa, probabilmente residuale, ma di cui non si può comunque escludere il rilievo).

#### 3.1. La società benefit non è un nuovo tipo societario

Il primo aspetto è di relativamente semplice trattazione. Si registra, infatti, tra gli interpreti una totale concordia nell'escludere che la società benefit costituisca un nuovo tipo societario<sup>53</sup>. Né, probabilmente, va dato un reale diverso significato al riferimento da taluno operato al fatto che la società benefit sia una «nuova forma societaria»<sup>54</sup>, data la rapidità dell'inciso in esame. Merita, inoltre, ribadire tale pacifico orientamento anche in seguito all'emanazione di una successiva norma agevolativa dedicata alle so-

<sup>53</sup> M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy*, cit., p. 147; D. SICLARI, "Trasformazione" in società benefit e diritto di recesso, cit., p. 84; A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*, cit., p. 810; P. GUIDA, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, p. 501 ivi p. 505; D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, cit., p. 488; L. VENTURA, "If not for profit for what?", cit., p. 548 nota 11; A. BARTOLACCELLI, *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Nonprofit*, 2017, p. 253; A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 503 ivi p. 516, ove riferimenti ai casi di utilizzazione, da parte della legge istitutiva della società benefit, del termine «tipo» in modo da corroborare l'idea che la società benefit non lo sia a sua volta; M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 280, ove il dato è considerato pacifico; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995 ivi p. 999; G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p. 723; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 1134 ivi p. 1157.

<sup>54</sup> B. BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016, n. 3, p. 1 ivi p. 20.

cietà benefit, nella quale il legislatore utilizza il termine «trasformazione» per descrivere il passaggio da società ordinaria a benefit; come è stato persuasivamente sottolineato, è senz'altro preferibile ritenere che il termine menzionato sia stato usato in modo atecnico, piuttosto che qualificare la società benefit come tipo autonomo, contro le evidenze che fondano il richiamato concorde orientamento<sup>55</sup>.

Tanto chiarito, diventa, invece, interessante provare a individuare, tra le varie alternative proposte in dottrina, la formula più convincente e più evocativa per richiamare il corretto inquadramento giuridico della società benefit. Con l'ovvia avvertenza che si tratta solo di una questione definitoria e convenzionale, il criterio di selezione pare potersi collegare all'opportunità di utilizzare un termine che non abbia già un altro significato tecnico, o che a questo non sia troppo vicino semanticamente, in modo da evitare ogni possibile confusione. Si preferisce, allora, considerare la società benefit come una «qualifica»<sup>56</sup>, piuttosto che ricorrere al concetto di «denominazione sociale» o «tipo sociale»<sup>57</sup>, che rischiano di evocare altri istituti. Non ci si nasconde che anche il riferimento al «modello transtipico»<sup>58</sup> è sicuramente condivisibile, pur se forse, a confronto con la nozione di qualifica, meno evocativo, perché meno descrittivo, fin dal nome, della realtà sottostante: se è indubbio che tutte le società indicate dal legislatore possono “diventare” benefit, e qui, appunto, la transtipicità, è anche vero che diventarlo comporta una speciale qualificazione della disciplina ad esse applicabile.

Infine, merita sinteticamente osservare che non occorre uno sguardo comparatistico relativamente a questo primo aspetto, dato che negli USA il problema non si pone, perché, come si avrà modo di vedere<sup>59</sup>, le varie discipline statali si riferiscono prevalentemente alla *Benefit Corporation*, pur non mancando anche autonome regolamentazioni delle *Benefit Limited Liability Companies*; con l'implicita esclusione della possibilità di utilizza-

<sup>55</sup> P. REVIGLIONE, *Le società benefit*, in *Gazzetta forense*, 2020, p. 873 ivi p. 878.

<sup>56</sup> P. REVIGLIONE, *Le società benefit*, cit., p. 878, riferendosi più precisamente ad una «qualifica normativa»; M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 280; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 999.

<sup>57</sup> Vedi, rispettivamente, A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 256, e A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, cit., p. 516; è significativo che il primo Autore utilizzi «tipo sociale» in contrapposizione a «denominazione sociale», optando appunto per tale espressione: a riprova, se occorre, che, come rilevato nel testo, «tipo sociale» evoca il tipo societario tradizionalmente inteso.

<sup>58</sup> P. MONTALENTI, *Il diritto societario dai “tipi” ai “modelli”*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 420 ivi p. 440.

<sup>59</sup> *Infra*, capitolo 2, § 1.

re, a tal fine, altri tipi sociali (salva ovviamente l'ipotesi in cui si assista in futuro all'introduzione di ulteriori, specifiche discipline) e con la conseguente intrinseca individuazione dei tipi societari di riferimento.

### 3.2. *Lo scopo di beneficio comune e la sua specificazione*

Più articolate sono le considerazioni che meritano lo scopo benefit e le attività volte a realizzarlo, che ci portano, per così dire, nel cuore della disciplina dell'istituto.

Come noto, la formulazione contenuta nella relativa disciplina è piuttosto ampia, facendo riferimento la legge di stabilità per il 2016 a «una o più finalità di beneficio comune» (comma 376) «indicate specificatamente nell'oggetto sociale» (comma 377), intendendosi per beneficio comune «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» (comma 378), unitamente all'obbligo per le società benefit di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente» (comma 376). Il dato, pur ovviamente non esaurendo di per sé lo scopo dell'analisi di questo aspetto, sembra comunque già di primo acchito fondamentale: l'intrinseca variabilità delle attività benefit comporta una consequenziale mutevolezza del fenomeno, che necessariamente avrà importanti ripercussioni con specifico riferimento al nostro tema<sup>60</sup>.

Il beneficio comune è, infatti, definito dal legislatore in termini molto ampi<sup>61</sup>, con una scelta reputata coerente con la disciplina, e volta a offrire ai soci uno strumento duttile<sup>62</sup>. La sua (necessaria<sup>63</sup>) specificazione in sede statutaria svolge un ruolo cruciale, poiché, come si è giustamente evidenziato, la formulazione del beneficio concretamente scelta dai soci ha rile-

<sup>60</sup> Soprattutto in merito a quanto si osserverà *infra*, capitolo 3, § 3.

<sup>61</sup> Vedi in termini generali G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 112; nonché, riferendosi sia alla definizione dei possibili beneficiari che allo scopo di beneficio comune, che può assumere varie forme, F. FERDINANDI, *La società benefit*, cit., pp. 548 ss.; A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, cit., p. 510.

<sup>62</sup> F. DENOZZA, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno, L. Ventura, cit., p. 44, escludendo, pertanto, che si tratti di un'ipotesi di cattiva formulazione della norma; vedi poi G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 112, ove il rilievo secondo il quale il ruolo giocato dallo scopo benefit potrà variare molto, dipendendo dall'autonomia dei soci.

<sup>63</sup> In virtù del carattere generico della formula legislativa, che abbisogna di contenuti effettivi: G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 1, p. 81 ivi p. 88.

vanti conseguenze giuridiche<sup>64</sup>. Aspetto, quest'ultimo, verosimilmente spesso sottovalutato nella prassi statutaria, da cui emerge una certa tendenza ad una vaga identificazione dello scopo benefit, con conseguente eccessivo ampliamento della discrezionalità dell'organo amministrativo nella sua concreta individuazione<sup>65</sup>. In termini generali, vanno, del resto, rilevati i diversi rischi derivanti rispettivamente da un eccessivo dettaglio, che potrebbe rendere il beneficio irrilevante, o da un'eccessiva genericità, che potrebbe, viceversa, renderlo non verificabile<sup>66</sup>; e va, comunque, considerato che, oltre ad uno scopo specifico, la società benefit dovrà perseguire anche lo scopo generico, ma non meno importante, di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente<sup>67</sup> (che, peraltro, costituisce, a ben vedere, più che uno scopo, una modalità di svolgimento dell'attività di impresa<sup>68</sup>). Il tutto in modo complementare al proprio principale scopo (lucrativo o mutualistico)<sup>69</sup>, e «nell'esercizio dell'attività economica» svolta dalla socie-

---

<sup>64</sup> Dato che queste «dipendono in larga parte dalla natura del beneficio comune»: F. DENOZZA, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, cit., p. 43.

<sup>65</sup> E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Rivista ODC*, 2020, p. 589 ivi p. 602; P. REVIGLIONE, *Le società benefit*, cit., p. 875, osservando che le clausole tendono a «riprodurre pedissequamente le disposizioni di legge»; il rilievo si trova anche nella dottrina aziendalistica, ove, tuttavia, una simile formulazione dello scopo benefit è giudicata conforme alla legge, pur giudicandosi potenzialmente rischiosa alla luce dei fenomeni di *greenwashing* già noti negli Stati Uniti (G. MION, C.R. LOZA ADAUI, *Understanding the purpose of benefit corporations*, cit., pp. 9 s., p. 12): pare trattarsi, però, di una conformità solo apparente, e non scevra da possibili inconvenienti, pur se non tale da impedire la regolare costituzione della società.

Non mancano, comunque, anche esempi di scopi benefit adeguatamente dettagliati: vedi M. SPERANZIN, *Benefit Legal Entities in Italy*, cit., p. 144. I vantaggi della specificazione degli scopi, come si è osservato, riguardano sia l'attività gestoria che quella di valutazione dell'impatto: A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. not.*, 2016, p. 811 ivi p. 821.

<sup>66</sup> Vedi, molto chiaramente, F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 8; evidenziano l'ulteriore rischio che l'indicazione di un beneficio comune troppo limitato imponga successive modifiche statutarie A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, cit., p. 519.

<sup>67</sup> L. VENTURA, "If not for profit for what?", cit., p. 549 nota 14, evidenziando la necessaria compresenza di scopo di beneficio comune generale e speciale, e quindi l'insufficienza di uno solo dei due ai fini della qualifica di società benefit; deducono dall'obbligo di operare in modo responsabile una garanzia di minima serietà dell'iniziativa F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 8.

<sup>68</sup> Si tratta di un'ambiguità che nasce verosimilmente dall'origine della nostra normativa in quelle statunitensi, secondo quanto a breve si evidenzierà; del resto, che la terminologia utilizzata dal legislatore nella norma in esame non sia del tutto chiara è condivisibilmente segnalato da S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 1008 s.

<sup>69</sup> Secondo l'espressione utilizzata da L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di mo-*

tà, secondo la formulazione della norma, cui è stato prevalentemente dato il significato di imporre un collegamento tra attività benefit e attività della società<sup>70</sup>.

L'articolazione delle attività poste in essere in esecuzione dello scopo benefit si connota per una corrispondente variabilità, potendo trattarsi di nuove attività, ma anche di nuove modalità per lo svolgimento delle attività ordinarie della società, o ancora, sia pur presumibilmente non in modo esclusivo, visto quanto sopra osservato in merito al vincolo del legame tra scopo benefit e attività economica, di destinazione di risorse economiche per finalità benefit<sup>71</sup>. Particolare attenzione merita, ai fini specifici della nostra indagine, la possibilità di configurare lo scopo benefit in termini di mera riduzione delle esternalità negative dell'attività imprenditoriale<sup>72</sup>. Le

---

delli, cit., p. 1157; ritiene che gli obiettivi sociali si aggiungano all'attività principale P. GUIDA, *La «società benefit»*, cit., p. 509.

<sup>70</sup> M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e applicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 475 ivi p. 481; P. GUIDA, *La «società benefit»*, cit., p. 512; G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune*, cit., p. 6, reputando necessario che lo statuto contenga previsioni specifiche relative alla fase gestionale; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19/2016, cit., p. 19, ritenendo che questo legame derivi dall'essenza stessa della società benefit, che non è un'istituzione filantropica, pur potendo destinare parte delle proprie risorse a finalità di interesse sociale. Per un diverso inquadramento, vedi A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., pp. 261 s., il quale ritiene che il riferimento all'attività economica sia da intendere come limite inerente alla possibilità di prevedere che, nel suo complesso, la società riuscirà a coprire i costi con i ricavi, dovendosi altrimenti escludere, in modo incomprensibile, che donazioni o atti assimilabili siano tra le condotte che consentono di acquisire la qualifica di società benefit. Attribuire questo ruolo al riferimento all'attività economica ne consentirebbe, dunque, un'interpretazione in termini meno vincolanti per l'acquisizione della qualifica di società benefit. Tuttavia, anche a prescindere dal tenore letterale della norma, che pare connettere chiaramente attività della società e scopo benefit specifico, va comunque considerato che la società, per ambire a tale qualifica, deve comunque operare in modo responsabile (scopo benefit generale), e quindi un certo impatto sull'attività sembra logicamente necessario. Del resto, escludere che erogazioni o donazioni siano, da sole, sufficienti per l'acquisizione della qualifica non implica affatto negarle o disincentivarle.

<sup>71</sup> Formula le varie alternative A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit*, cit., pp. 817 ss., osservando come l'oggetto della società possa essere affiancato da uno nuovo o essere integrato in modo da ridurre le esternalità negative, e come ulteriore alternativa sia il perseguimento indiretto di benefici mediante erogazioni; ipotesi, quest'ultima, che, va chiarito, in quanto tale non incide sull'oggetto sociale; vedi poi A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., pp. 260 s.; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1012, sottolineando che non sempre verranno indicate nell'oggetto sociale attività ulteriori a quella tipica della società, di cui si potrebbe invece esplicitare una diversa modalità di esercizio.

<sup>72</sup> A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 262; G.D. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, cit., p. 233; L. SALVATORE, *Le società benefit e la loro disciplina*, cit., p. 264; G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia*, cit., p. 724, specificando che la riduzione delle esternalità potrebbe essere anche finalità di beneficio comune esclusiva; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 1004.

attività benefit concretamente previste, secondo i dati emersi da una ricerca empirica relativa alla specifica realtà italiana, rientrano frequentemente in quest'ultima ipotesi, configurandosi per lo più come declinazioni socialmente orientate di quanto già svolto dalla società, e traducendosi raramente nella previsione di nuove e distinte attività<sup>73</sup>.

Sul piano comparatistico, il tema dello scopo benefit è pure di grande rilievo, non solo per dare un ulteriore contributo al dibattito relativo alla nostra disciplina, ma anche per porre le premesse logicamente necessarie per la successiva trattazione dei temi ad esse collegati<sup>74</sup>.

Per quanto rileva in questa sede, giova preliminarmente osservare che, a differenza del nostro legislatore, la maggior parte delle discipline nazionali statunitensi non ha imposto alle *Benefit Corporations* la previsione di uno scopo benefit specifico, normalmente solo opzionale<sup>75</sup>, seguendo il modello regolamentare proposto dalla non profit *B-Lab*, che è stata il principale attore nella promozione del modello della *Benefit Corporation* e nel favorire l'emanazione delle molte discipline legislative statali in materia<sup>76</sup>. Un

---

A questa ipotesi potrebbe, verosimilmente, affiancarsi quella di una compensazione di tali externalità mediante iniziative diverse, qualora l'attività principale non possa materialmente essere condotta in modo da ridurle; si tratta di fattispecie menzionata, peraltro sotto il profilo della sua riconducibilità all'oggetto sociale, sia nella tradizione di *common law* che nel nostro ordinamento, da M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, cit., pp. 166 s.

<sup>73</sup> Vedi gli esempi riportati da M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, 1, p. 201 ivi p. 210: sia pur con alcune eccezioni, in cui è chiara la finalità di produrre di effetti positivi (es.: educazione di giovani svantaggiati nel settore scolastico e di formazione; ulteriore riciclo di rifiuti nel settore dello smaltimento; riqualificazione dei siti dismessi nel settore delle costruzioni), circa la metà dei casi elencati è riferibile ad una declinazione sostenibile delle attività già poste in essere, attraverso una riduzione dei consumi e dell'inquinamento. Solo una minoranza delle società considerate ha modificato l'oggetto sociale prevedendo uno scopo benefit ulteriore e specifico (M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit*, cit., p. 211).

<sup>74</sup> Vedi *infra*, capitolo 2.

<sup>75</sup> Molte normative permettono alla *Benefit Corporation* di perseguire uno scopo specifico, ma pochissime lo impongono: vedi i dati in J.H. MURRAY, *Corporate Forms of Social Enterprise: Comparing the State Statutes* (Jan. 15, 2015), reperibile all'indirizzo <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1988556>, pp. 1 ss., e la tabella riepilogativa in J. HEMINWAY, *Corporate Purpose and Litigation Risk in Publicly Held US Benefit Corporations*, in 40 *Seattle University Law Review*, 2017, p. 611 ivi p. 652, da cui risultano orientate in tal senso le sole legislazioni di Colorado, Delaware, Montana.

<sup>76</sup> Vedi, tra i molti, A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit"*, cit., p. 817. Nella dottrina statunitense, l'importanza del ruolo svolto da *B-Lab* è sottolineata, ad esempio, da E. WINSTON, *Benefit Corporations*, cit., p. 1797. Ulteriori informazioni su *B-Lab* sono disponibili al sito <https://bcorporation.eu/about-b-lab>.

approccio diverso è stato, però, adottato nella normativa del Delaware, cui si sono poi accodati alcuni altri Stati, imponendo la previsione di uno scopo benefit specifico<sup>77</sup>. In merito allo scopo benefit, il dibattito si è, pertanto, frequentemente soffermato sulle implicazioni di questi due diversi approcci.

L'impostazione adottata sul punto da *B-Lab*, secondo la quale lo scopo generico previene fenomeni di c.d. *greenwashing*, in particolare evitando la possibilità di perseguire scopi eccessivamente ristretti tralasciando le altre importanti istanze sociali<sup>78</sup>, è stata condivisa espressamente da alcuni autori<sup>79</sup>. Così come si è sottolineato che l'elasticità dello scopo generale è necessaria per dare la possibilità di perseguire ogni ipotetica finalità benefit che gli imprenditori potrebbero avere a cuore<sup>80</sup>, e si è ritenuto che possa fungere da strumento di selezione del *management* più motivato ed efficiente per le *Benefit Corporations*<sup>81</sup> (postulato, a ben vedere, non dimostrato). In senso critico rispetto a tale impostazione, si sono, all'opposto, evi-

---

<sup>77</sup> Che si tratti di una modifica rilevante rispetto al modello legislativo proposto da *B-Lab* è giustamente evidenziato da S.J. SHACKELFORD, J. HILLER, X. MA, *Unpacking the Rise of Benefit Corporations: A Transatlantic Comparative Case Study*, in 60(3) *Virginia Journal of International Law*, 2020, p. 697 ivi p. 718; A.R. KIMBRELL, *Benefit Corporation Legislation: An Opportunity for Kansas to Welcome Social Enterprises*, in 62 *University of Kansas Law Review*, 2013, p. 549 ivi p. 577, ove peraltro si sottolinea che, oltre a chiedere tale scopo specifico, la normativa del Delaware usa anche un linguaggio omnicomprensivo che potrebbe essere perfino più stringente di quello usato dal modello a proposito del requisito dello scopo benefit generale. Osservazione, quest'ultima, che consente di ritenere superato il rilievo secondo cui la disciplina del Delaware potrebbe consentire i fenomeni di *greenwashing* che verranno a breve richiamati nel testo (così, invece, K. EL KHATIB, *The Harms of Benefit Corporation*, cit., p. 182 nota 172).

<sup>78</sup> Vedi W.H. CLARK jr, L. VRANKA, *White Paper. The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public*, (Jan. 18, 2013), reperibile all'indirizzo <http://benefitcorp.net/policymakers/benefit-corporation-white-paper>, p. 22.

<sup>79</sup> I. KANIG, *Sustainable Capitalism through the Benefit Corporation: Enforcing the Procedural Duty of Consideration to Protect Non-Shareholder Interests*, in 64 *Hastings Law Journal*, 2013, p. 863 ivi p. 893; S. THORNSBERRY, *More Burden than Benefit*, cit., p. 168; B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Interest*, in 112(3) *Columbia Law Review*, 2012, p. 578 ivi pp. 592 s.

<sup>80</sup> W.H. CLARK jr, E.K. BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in 38 *William Mitchell Law Review*, 2012, p. 817 ivi p. 841. Si noti che questo risultato sembra più efficacemente raggiunto dal nostro legislatore lasciando la libertà di indicare uno o più scopi specifici.

<sup>81</sup> T.M. BURBA, *To or Not to B: Duties of Directors and Rights of Stakeholders in Benefit Corporations*, in 70 *Vanderbilt Law Review En Banc*, 2017, p. 147 ivi p. 174, ritenendo che la flessibilità della *Model Benefit Corporation Legislation* sotto questo profilo sia una caratteristica, non un difetto, mirante, oltre che ad ottenere lo scopo già richiamato nel testo, anche a permettere all'organo gestorio eventuali modifiche della gerarchia degli interessi esterni in risposta a cambi economici o politici.